

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

PREMESSA

1. La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie finalità:

- accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita nella nostra scuola;
- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica;
- dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.

2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa.

3. In attuazione della normativa vigente la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi. Essa può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità.

4. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe esprime la propria autonomia anche in materia di valutazione del comportamento e

- tiene conto dell'insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell'anno,
- non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico;
- tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno.

5. Fermo restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento degli alunni, la stessa *"si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti,*

nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare” (D.L. n. 122 del 22/6/2009, art.7.

Tabella valutazione voto di condotta primo biennio

VOTO	CRITERI
Un voto potrà essere assegnato anche nel caso in cui non si verifichino tutte le voci degli indicatori, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento	
10	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun richiamo. - Frequenza regolare anche a eventuali attività integrative. - Partecipazione attiva alle attività scolastiche. - Atteggiamento ottimo e collaborativo con compagni e docenti. - Impegno nello studio notevole, assiduo e continuo.
9	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun richiamo. - Frequenza regolare anche a eventuali attività integrative. - Partecipazione attiva alle attività scolastiche. - Atteggiamento corretto e disponibile con compagni e docenti - Impegno costante.
8	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun richiamo. - Frequenza regolare. - Attenzione alle attività scolastiche. - Crescita del senso di responsabilità personale e delle capacità relazionali e collaborative. - Impegno nello studio costante.

Un voto potrà essere assegnato anche nel caso in cui non si verifichino tutte le voci degli indicatori, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento	
7	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza di note. - Frequenza non regolare, ritardi reiterati negli ingressi e/o nella giustificazione delle assenze. - Attenzione alle attività scolastiche e/o impegno nello studio non sempre adeguati. - Impegno e partecipazione all'attività scolastica incostanti - Solo parziale crescita del senso di responsabilità personale e delle capacità relazionali e collaborative.

<p>6</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sospensione o numerose note senza ravvedimenti significativi - Frequenza non regolare, ritardi reiterati negli ingressi e/o nella giustificazione delle assenze. - Comportamenti non corretti nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale e delle strutture della scuola. - Mancato senso di responsabilità personale - Reiterazione di comportamenti scorretti
<p>5</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Stabilito dalla legge (*) - In caso di sospensione superiore a 15 giorni - Reiterazione di comportamenti scorretti. <p>(*) Il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo di studi. La valutazione inferiore a sei decimi, cinque/ quattro decimi, può essere attribuita esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 come segue: <u>“reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone”</u></p>

Tabella valutazione voto di condotta triennio

VOTO	CRITERI
Un voto potrà essere assegnato anche nel caso in cui non si verifichino tutte le voci degli indicatori, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento	
10	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun richiamo. - Frequenza regolare anche a eventuali attività integrative. - Partecipazione attiva alle attività scolastiche. - Atteggiamento ottimo e collaborativo con compagni e docenti. - Impegno nello studio notevole, assiduo e continuo.
9	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun richiamo. - Frequenza regolare anche a eventuali attività integrative. - Partecipazione attiva alle attività scolastiche. - Atteggiamento corretto e disponibile con compagni e docenti - Impegno costante.
8	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun richiamo - Frequenza regolare - Attenzione alle attività scolastiche - Buon senso di responsabilità personale - Impegno nello studio costante

Un voto potrà essere assegnato anche nel caso in cui non si verifichino tutte le voci degli indicatori, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento	
7	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza di note. - Frequenza non regolare, ritardi reiterati negli ingressi e/o nella giustificazione delle assenze. - Impegno e partecipazione all'attività scolastica incostanti - Comportamento non sempre adeguato - Solo parziale crescita del senso di responsabilità personale
6	<ul style="list-style-type: none"> - Sospensione o numerose note senza ravvedimenti significativi. - Frequenza non regolare, ritardi reiterati negli ingressi e/o nella giustificazione delle assenze. - Impegno e partecipazione all'attività scolastica scarsi.

	<ul style="list-style-type: none"> - Comportamenti non corretti nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale e delle strutture della scuola. - Scarso senso di responsabilità personale - Reiterazione di comportamenti scorretti
5	<ul style="list-style-type: none"> - Stabilito dalla legge (*) - In caso di sospensione superiore a 15 giorni - Reiterazione di comportamenti scorretti. <p>(*) Il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo di studi. La valutazione inferiore a sei decimi, cinque/ quattro decimi, può essere attribuita esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 come segue: <u>“reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone”</u></p>

Riferimenti normativi:

- DM 16 gennaio 2009, n. 5 Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento
- DL 1° settembre 2008, n. 137, Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169 (in G.U. 31/10/2008, n.256)
- L. 169/2008, art. 2, Valutazione del comportamento degli studenti
- Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/98 modificato e integrato dal DPR 235/07)
- nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008, Modifiche apportate allo Statuto delle studentesse e degli studenti
- Istituito con R.D. 1054 nel 1923, il voto di condotta ha subito modifiche nel 1977, è stato confermato nel T.U. art. 193 nel 1994, abolito nel DPR. 275/193 e ripristinato nel D.L. 137/2008.
- Il decreto 122 del 22/6/2009, art. 7.